

Assicurazione cauzionale

Edizione 01.2022

Informativa per il cliente ai sensi della LCA

La presente nota informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informare previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informare del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

Assicuratore

L'assicuratore è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede statutaria in Richtplatz 1, 8304 Wallisellen (nel presente documento "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Inizio e fine del contratto

Il contratto inizia alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

Il contratto quadro per le cauzioni termina alla data concordata per contratto ma sia il contraente sia la Società possono recedervi in qualsiasi momento.

I certificati di garanzia in corso cessano i propri effetti nel momento in cui sono chiaramente scaduti o il beneficiario esonera la Società da ogni responsabilità.

Rischi assicurati e copertura assicurativa

Una cauzione non è un'assicurazione in senso stretto (non è infatti né un'assicurazione di somma fissa né un'assicurazione contro i danni): la Società presta al contraente le fideiussioni o le garanzie (cauzioni) imposte da disposizioni di legge o contrattuali. La decisione di offrire o meno una cauzione dipende in misura determinante dalla solvibilità del contraente.

Ammontare del premio e termine di pagamento

Il contratto quadro per le cauzioni prevede un premio annuo fisso che deve essere corrisposto alla data di scadenza indicata nel contratto.

L'importo del premio per il singolo certificato di garanzia dipende in particolare dalla finalità della garanzia, dalla forma di responsabilità, dalla durata, dalla somma di garanzia e da altri fattori concordati per contratto.

Validità temporale della protezione assicurativa e termine per la notifica di un sinistro

La Società presta la fideiussione o garanzia per conto del contraente a favore del beneficiario nei limiti delle condizioni indicate sul certificato di garanzia, tra le quali rientra anche la durata della fideiussione/garanzia.

Il contraente non può avanzare in virtù dell'assicurazione cauzionale alcuna pretesa né, in particolare, alcuna richiesta di risarcimento danni.

Obblighi essenziali del contraente

Il contraente deve far sì che la Società non venga chiamata ad onorare una cauzione.

Nel caso in cui la cauzione venga fatta valere, il contraente è tenuto a rimborsare alla Società tutte le spese che essa ha sostenuto per lui a motivo della cauzione.

Il contraente fornisce alla Società informazioni complete, in particolare circa la propria solvibilità e le garanzie prestate nei confronti di altri finanziatori e prestatori di cauzioni, e prende atto del fatto che la Società ha facoltà di effettuare autonomamente accertamenti in merito.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi principali. Il contraente è

sottoposto a ulteriori obblighi derivanti dalle condizioni contrattuali nonché dalla LCA e dal CC/CO.

Reclami

Eventuali reclami possono essere inviati alla gestione reclami sul sito www.allianz.ch oppure all'organo di mediazione indipendente Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA, Casella postale 5371, 6901 Lugano.

Utilizzo dei dati del contraente da parte della Società

La Società tratta i dati del contraente nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente (ad es. per il trattamento di dati particolarmente sensibili);
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati del contraente a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente a soggetti interni ed esterni al Gruppo.

Tra questi, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati del contraente agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati del contraente per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali.

Il contraente dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).

